

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE edulive**

### **ART. 1 – (Denominazione, Durata e Sede)**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: Associazione Culturale EduLive.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Associazione ha sede legale in Verona in Via Antonio Cernisone n. 27.
4. L'Associazione potrà istituire altre sedi secondarie in qualunque parte del territorio regionale e nazionale.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 – (Finalità)**

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, e si propone di dare un suo contributo sul territorio collegandosi con altre realtà culturali a livello locale e internazionale, come fonte creatrice di idee, pro-getti, scambi multimediali e interculturali, rassegne nel campo della musica, teatro, danza e arti visive.
2. Le finalità che l'Associazione si propone di attuare sono:
  - a) Promuovere manifestazioni ed eventi che abbiano il fine di educare, in modo particolare i giovani, ad apprezzare e valorizzare le attività che prevedano esibizioni "live" (dal vivo), favorendo quelle che pongano al centro il coinvolgimento della persona;
  - b) Promuovere attività di ricerca, di formazione e informazione, convegni e forum con scambi di esperienze nell'ambito educativo, artistico e della comunicazione anche proponendo modelli di interventi indirizzati ad aree specifiche da considerarsi possibili progetti pilota;
  - c) Promuovere, sostenere e partecipare ad attività didattiche, progetti, spettacoli, rassegne al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione e approfondimento degli obiettivi citati coinvolgendo in modo particolare le scuole di ogni ordine e grado e le persone anziane;
  - d) Proporsi attraverso servizi di consulenza tecnica, di intermediazione, organizzazione e svolgimento di scambi interculturali;
  - e) Creare sinergia tra i promotori di attività affini, quali Università, Enti e Istituzioni in genere, che condividano le finalità progettuali dell'Associazione.
3. L'Associazione potrà, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, richiedere contributi economici all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali e Regionali e agli Enti con scopi analoghi al proprio.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'Associazione potrà aderire come socio ad altri circoli, associazioni, gruppi e comitati aventi scopi analoghi e potrà partecipare ad iniziative ed attività promosse da altri Enti.

### **ART. 3 – (Soci)**

1. Potranno essere ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore a 17 anni, le persone giuridiche, gli Enti pubblici o privati, che ne condividano le finalità e i programmi, che ne facciano richiesta scritta, impegnandosi a versare la quota una tantum di iscrizione e la quota annuale, nonché ad accettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
2. I soci si suddividono in:
  - a) Fondatori – fanno parte di questa tipologia i soci che hanno costituito l'Associazione e che partecipano economicamente alla costituzione e alla strutturazione dell'Associazione;
  - b) Ordinari – fanno parte di questa tipologia i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, salvo che il Consiglio Direttivo non ritenga di attribuire la qualifica di socio fondatore, nel qual caso, oltre alla

## Statuto Associazione Culturale **edu/ive**

quota una tantum di iscrizione e la quota associativa annuale, l'associato dovrà versare una ulteriore quota una tantum relativa a tale qualifica nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea;

- c) Sostenitori – fanno parte di questa tipologia coloro che oltre alla quota una tantum di iscrizione e la quota associativa annuale, erogano contribuzioni volontarie stra-ordinarie quali: donazioni, sottoscrizioni o altro, dimostrando tangibilmente di condividere e sostenere l'attività svolta dall'Associazione;
  - d) Onorari o Benemeriti – fanno parte di questa tipologia le persone o gli enti che abbiano contribuito in maniera decisiva, con la loro opera o con il loro sostegno economico allo sviluppo dell'Associazione. Essi sono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e sono esonerati dal versamento dei contributi associativi.
3. L'organo competente alla valutazione delle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo il quale delibera l'ammissione a socio ad una delle tipologie sopra indicate. L'eventuale non accoglimento della domanda deve essere motivato.
  4. L'iscrizione del socio decorre dal momento in cui la domanda è accolta.
  5. Il richiedente, nella domanda di ammissione che dovrà essere rivolta al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota una tantum di iscrizione e la quota associativa annuale.
  6. La quota una tantum di iscrizione e la quota associativa annuale non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
  7. Non sono da considerarsi soci, e quindi non sono soggetti ai diritti ed obblighi di cui ai successivi articoli, coloro che collaborano temporaneamente allo svolgimento di singole attività dell'Associazione.

### **ART. 4 – (Diritti e Doveri dei Soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci sono tenuti a versare nei termini stabiliti la quota associativa annuale. Nel caso di nuovi soci, devono versare la quota una tantum di iscrizione e la quota associativa annuale la quale, non essendo frazionabile, è dovuta per tutto l'anno solare di competenza qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare di competenza.
4. I soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
5. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
6. I soci, purché maggiorenni, hanno pari diritto di voto nelle assemblee.
7. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale, non possono partecipare alle riunioni degli Organi dell'Associazione, non hanno diritto di voto e non possono prendere parte alle attività della stessa.
8. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 5 – (Recesso ed Esclusione del Socio)**

1. La qualifica di socio si perde per:
  - a) decesso;
  - b) mancato pagamento della quota associativa annuale;
  - c) dimissioni.
2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

## Statuto Associazione Culturale **edu/live**

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto o dell'eventuale Regolamento inter-no;
  - b) inosservanza delle deliberazioni degli Organi Sociali;
  - c) per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro ca-so in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiet-tivi dell'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
  5. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale, ovvero non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi già versati a qualsiasi titolo.

### **ART. 6 – (Organi Sociali)**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
  - c) Presidente;
  - d) Segretario.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

### **ART. 7 – (Partecipazione all'Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l'anno sociale in corso.

### **ART. 8 – (Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno:
  - a) entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio pre-cedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per presentare il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso;
  - b) entro il 30 ottobre, per la discussione del programma di attività dell'Associazione relativo all'esercizio successivo e per l'approvazione del rendiconto preventivo dell'esercizio in corso.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea può avvenire:
  - a) per decisione del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci in regola con la quota di iscrizione per l'anno sociale in corso.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci me-diante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo che ne garantisca il ricevimento, da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

### **ART. 9 – (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

## Statuto Associazione Culturale **edu/ive**

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata a maggioranza semplice dall'Assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega.
6. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione per:
  - a) le eventuali modifiche allo Statuto, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega;
  - b) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, con la maggioranza minima dei tre quarti dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega.
7. Per le deliberazioni che prevedono la maggioranza minima della metà più uno dei voti, in caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
8. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **ART. 10 – (Forma di votazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, su proposta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone, per le quali è necessaria la segretezza del voto, in tal caso, il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.

### **ART. 11 – (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea, in sede ordinaria, ha il compito di:
  - a) discutere e deliberare i rendiconti consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.
  - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale e la quota una tantum di iscrizione ed eventuali altri contributi associativi;
  - d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - e) ratificare la nomina a socio Onorario o Benemerito;
  - f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  - g) approvare l'eventuale Regolamento interno.
2. L'Assemblea, in sede straordinaria, ha il compito di:
  - a) deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 12 – (Composizione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
2. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati senza limite di numero di mandati.
4. Se per una qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il

## Statuto Associazione Culturale **edu/ive**

Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, che dovrà essere convocata entro tre mesi, dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

5. Nel caso di impedimento permanente del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile.
6. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
7. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
8. I componenti del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio del proprio mandato.

### **ART. 13 – (Convocazione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto, con preavviso di almeno cinque giorni, anche tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che ne garantisca il ricevimento.

### **ART. 14 – (Riunioni del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.
3. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
4. Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e da non soci.

### **ART. 15 – (Forma di votazione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **ART. 16 – (Compiti del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea ed in particolare:
  - a) discute le linee generali dell'Associazione ed i programmi da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) delibera su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  - c) redige i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
  - d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  - e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;

## Statuto Associazione Culturale **edu/ive**

- f) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) delibera l'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci;
- h) sottopone all'Assemblea la nomina a socio Onorario o Benemerito;
- i) redige e sottopone all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- j) stabilisce e sottopone all'Assemblea la quota una tantum d'iscrizione all'Associazione che i soci dovranno versare al momento dell'ammissione;
- k) stabilisce e sottopone all'Assemblea, entro il primo trimestre dell'esercizio, il contributo associativo annuo;
- l) delibera sull'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad iniziative di enti ed istituzioni pubbliche e private che si interessino all'attività dell'Associazione, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- m) nomina nel corso della sua prima seduta il Segretario.

### **ART. 17 – (Verbalizzazione)**

- 1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente, redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo o della Assemblea appositamente nominato.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **ART. 18 – (Presidente)**

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio con i poteri di firma e di delega nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente Statuto.
- 2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.
- 3. Il Presidente dirige l'Associazione, ne attua la politica associativa ed ha la responsabilità generale della conduzione, della gestione economica e del buon andamento delle attività.

### **ART. 19 – (Elezione del Presidente)**

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Egli dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
- 2. Il Presidente può essere riconfermato in carica.
- 3. In caso di dimissioni, di decesso o di impedimento grave del Presidente, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a convocare l'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 12, comma 7.
- 4. Al Presidente non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio mandato, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### **ART. 20 – (Compiti del Presidente)**

- 1. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, stabilendo il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni.
- 3. Il Presidente ha il potere di gestire rapporti bancari intestati all'Associazione, ed in particolare:
  - a) aprire un Conto Corrente intestato all'Associazione;
  - b) rendere alla banca le previste informazioni e sottoscrivere la relativa modulistica, ivi compresa la documentazione relativa alla normativa MiFID, antiriciclaggio e sulla protezione dei dati personali;

## Statuto Associazione Culturale **edu/ive**

- c) effettuare pagamenti per mezzo di bonifici o assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, versare assegni bancari e circolari.
4. Il Presidente esercita comunque ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
5. Il Presidente può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Vice Presidente, o ad altri componenti il Consiglio Direttivo, determinandone i limiti della delega.
6. Il Vice Presidente o i componenti il Consiglio Direttivo, dovranno relazionare al Presidente secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

### **ART. 21 – (Segretario)**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della sua prima seduta, resta in carica tre anni o quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte.
2. Il Segretario può essere riconfermato in carica.
3. Il Segretario dirige gli uffici nei quali si può articolare l'attività dell'Associazione; cura il disbrigo degli atti ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dell'Associazione, dal quale riceve direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.
4. Il Segretario ha il compito di gestire la custodia dei libri sociali, dei rendiconti economici-finanziari e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto.
5. Il Segretario non riceve alcun compenso per l'espletamento delle sue funzioni, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### **ART. 22 – (Risorse economiche e Patrimonio Sociale)**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, di Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) contributi straordinari volontari di soci o di non soci;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
  - j) eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative o eventi che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio.
2. Il Patrimonio Sociale (indivisibile) è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili;
  - b) donazioni, lasciti o successioni.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## Statuto Associazione Culturale **edu/live**

### **ART. 23 – (Rendiconto Economico-Finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e di riferisce all'esercizio sociale. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio sociale annuale successivo.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, e deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. I rendiconti consuntivi e preventivi devono essere approvati dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 8, comma 1.

### **ART. 24 – (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Sociale)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9, comma 6, lettera b).
2. In caso di scioglimento, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

### **ART. 25 – (Esercizi sociali)**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio sociale dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2014.

### **ART. 26 – (Regolamento)**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi in Assemblea.

### **ART. 27 – (Disposizioni finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.